

ALL'EMENDAMENTO N. 102

SUB EMENDAMENTO MODIFICATIVO ALL'ARTICOLO 1 DELLA PLR N. 340/2012

Dopo il comma 9 dell'articolo 1 della p.l.r. n. 340/2012 è inserito il seguente:

"9 bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della L.R. 09 Marzo 1990, n. 27, è aggiunto il seguente comma 3:

"3. Al fine di garantire agli Enti istituzionalmente competenti le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione o l'ampliamento di edifici di culto, di attrezzature religiose e complessi parrocchiali sulle aree nella disponibilità per tali fini di detti Enti è consentita la realizzazione di interventi ad uso residenziale, commerciale, direzionale, turistico o a servizi, con una volumetria non superiore a quella delle opere religiose. I proventi derivanti a detti Enti dalla cessione a terzi a qualsiasi titolo delle aree edificabili, ovvero dei relativi diritti edificatori o degli immobili realizzati sono integralmente destinati alla esecuzione delle opere religiose. Il progetto o programma unitario dei suddetti interventi è approvato in variante al P.R.G. con ricorso alle procedure di cui all'art.4 della L.R.36/87 ovvero con l'accordo di programma di cui all'articolo 34 della L.267/2000.

*Paolo Carbelli*

essere superiore all'80% del valore di mercato.

*Paolo Carbelli*

01/2